

## Diritto all'immagine e diritto di cronaca: il caso Gianni Rivera

### Introduzione

Una recente pronuncia della Prima Sezione della Corte di Cassazione, la n. 19515 del 16 giugno 2022, offre chiarimenti sulla portata dell'esimente di cui all'art. 97 della legge del 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, ai sensi del quale la riproduzione dell'immagine di una persona è consentita senza previo consenso quando a) sia giustificata da notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto; o b) vi siano necessità di giustizia o di polizia; o c) scopi scientifici, didattici o culturali; oppure d) la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Nel caso in oggetto, era stata invocata l'esimente in considerazione della notorietà del personaggio ritratto, Gianni Rivera, il cui consenso non era stato richiesto da parte di RCS al fine di pubblicare foto che lo ritraevano in scene di vita quotidiana.

La Suprema Corte distingue fra pubblicazioni lecite e pubblicazioni illecite, facendo leva su un criterio di inerenza all'attività per cui il personaggio è noto. Infatti, fermo il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi, la pubblicazione in difetto di consenso è lecita nel caso in cui le fotografie siano scattate nell'ambito delle attività per cui il soggetto si è reso celebre, ma anche nell'ambito di quelle scene che sono a queste accessorie o comunque connesse. Resta illecita, invece, la pubblicazione di immagini che ritraggono il personaggio in scene di vita privata, non collegate in alcun modo alla propria sfera pubblica.

Il caso Gianni Rivera consente di effettuare una ricognizione sui rapporti tra diritto all'immagine e diritto di cronaca, il cui confronto richiede una delicata opera di bilanciamento, a conferma dell'assunto per cui nessun diritto, seppur di rango super-primario, è tiranno.

### Diritto all'immagine e diritto di cronaca – quadro normativo nazionale e convenzionale

Nella tassonomia dei diritti e delle libertà fondamentali, il diritto all'immagine rientra nella categoria dei diritti della personalità e costituisce espressione del più ampio diritto alla riservatezza. Sotto il profilo contenutistico, esso impedisce la pubblicazione o l'esposizione del ritratto altrui senza il consenso dell'interessato.<sup>1</sup>

A livello costituzionale, il diritto in parola non trova espresso riconoscimento, ma è ormai pacificamente ricondotto nell'alveo dei diritti della personalità di cui all'art. 2 Cost.; ulteriore referente costituzionale è dato dall'art. 3 Cost., che, mediante un obiettivo programmatico di inclusione sociale, assicura il rispetto della dignità degli individui.

A livello convenzionale, l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo ha consentito l'individuazione del diritto all'immagine nell'art 8 CEDU, che tutela la vita privata e la riservatezza della persona.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Campagnoli M.C., *Il diritto all'immagine*, in Responsabilità civile, Cendon Paolo, Utet, 2017, Milano, p. 631; Mezzasoma L., *Il diritto all'immagine fra codice civile e Costituzione*, Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, 2013.

<sup>2</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo*, 31 agosto 2019, disponibile sul sito web della Corte EDU.

La generica copertura costituzionale e convenzionale è integrata da un reticolato di norme di rango primario, che chiariscono i connotati del diritto all'immagine, stabilendone limiti, facoltà, diritti e rimedi.

L'art. 10 del codice civile sancisce i primi due limiti nella misura in cui ammette la pubblicazione o l'esposizione dell'immagine di una persona nei casi consentiti dalla legge, ma sempre nel rispetto del decoro o della reputazione della persona o dei suoi congiunti. Sul piano remediale, l'art. 10 c.c. sancisce una tutela inibitoria, su richiesta dell'interessato, e sotto il profilo risarcitorio la domanda potrà essere azionata *ex artt. 2043 e 2059 c.c.*

La legge sul diritto autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) chiarisce all'art 96 che è fatto divieto di esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il consenso di costui. Tuttavia, all'art. 97 si precisa che il consenso non è necessario «*quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico*». Al comma 2 si riprende il limite del decoro e della reputazione della pubblicazione, aggiungendovi l'onore.

Dall'analisi delle disposizioni da ultimo citate, emerge che, come spesso accade nel settore del diritto autoriale e sebbene si tratti di un diritto della persona, il diritto all'immagine possiede, oltre a una componente morale e intangibile (da cui il limite del rispetto del decoro, dell'onore e della reputazione della persona ritratta), una componente economica, che si presta a essere sfruttata commercialmente e ceduta.

Tuttavia, si noti che, trattandosi di un diritto che afferisce alla sfera della personalità, la commercializzazione e il connesso sfruttamento commerciale non modificano la natura del diritto, che resta incompressibile nel suo nucleo essenziale. In altri termini, la cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'immagine non può essere definitiva, potendo essere revocata dal soggetto titolare del diritto in qualsiasi momento. Infatti, l'atto con cui i diritti di sfruttamento economico sono ceduti non integra un contratto, la cui caducazione imporrebbe il mutuo consenso *ex art. 1372 c.c.*, ma un atto giuridico in senso stretto, con funzione autorizzatoria, di esclusiva espressione del soggetto titolare del diritto, che potrà sempre revocare il consenso precedentemente espresso, salvo il risarcimento del danno per l'inadempimento del connesso contratto con cui siano state regolate le condizioni economiche della cessione.

Completano il quadro normativo, il D.lgs. n. 196/2003 (cd. Codice Privacy), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in applicazione del Reg. UE n. 679/2016 (cd. GDPR), ai sensi del quale l'immagine può essere annoverata come vero e proprio dato personale, e gli artt. 615bis e 617bis del codice penale, che prevedono i reati di interferenze illecite nella vita privata e detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.

Il diritto di cronaca si sostanzia nel diritto a informare e quindi a pubblicare o divulgare notizie che abbiano rilevanza pubblica, in quanto rispondenti a un interesse della collettività a essere a conoscenza dei fatti oggetto di cronaca.

Esso è, in primo luogo, espressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., che prevede limiti stringenti per sottoporre la stampa a sequestro, ma è anche diritto strumentale alla stessa libertà di manifestazione del pensiero, che potrà adeguatamente formarsi soltanto se si è nella condizione di accedere a una diffusione libera di fatti di cronaca, pur sempre nel rispetto del (vago) limite generale del buon costume. Affinché una notizia possa dirsi lecitamente divulgata, la giurisprudenza esige che l'informazione sia veritiera, pertinente (sussistenza di un interesse pubblico all'informazione) e continente (esposizione dei fatti e della loro valutazione in forma rispettosa della dignità della persona).

A livello convenzionale, si rinviene il riconoscimento espresso del diritto di cronaca nella libertà di espressione di cui all'art. 10 CEDU, che prevede che «*tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera*».

Come si è avuto modo di vedere, l'art. 97 l.d.a. include, tra le esimenti in forza delle quali è consentito pubblicare immagini in difetto di consenso, la rilevanza pubblica di determinati fatti e la notorietà dei personaggi ritratti. Dunque, esso pone le basi per dirimere conflitti che inevitabilmente emergono tra i due diritti.

### **Il caso Gianni Rivera**

Il confronto tra diritto all'immagine e diritto di cronaca è di particolare momento nella vicenda giudiziaria che ha visto protagonisti il noto ex-calciatore e politico Gianni Rivera, da una parte, e RCS, dall'altra parte, a causa dell'utilizzo, da parte di quest'ultima, dell'immagine di Rivera in opere audiovisive diffuse al pubblico.

Le opere erano incluse in supporti DVD distribuiti commercialmente da RCS al fine di celebrare e documentare eventi sportivi della storia del calcio, ma le fotografie utilizzate ritraevano Rivera al di fuori dell'attività di gioco o comunque senza la maglia del Milan o della Nazionale. In particolare, si evince dalla sentenza della Suprema Corte che le immagini, tratte originariamente con il consenso del calciatore ma indebitamente utilizzate da RCS, ritraessero il personaggio nell'atto di scendere dall'aereo brandendo la Coppa Intercontinentale; oppure in compagnia di altri calciatori come Mazzola, De Sisti, Iuliano, in occasione di un ritiro della Nazionale; nel corso di un'intervista; o ancora senza divisa e in contesti diversi da eventi calcistici.

RCS, soccombente in primo e in secondo grado, ricorreva per Cassazione, censurando la decisione della Corte d'Appello di Milano nella parte in cui era stata esclusa la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 97 l.d.a. a causa della finalità commerciale, che si era ritenuta automaticamente derivante dal fatto che le immagini ritraevano Rivera in abiti civili. Al contrario, sarebbe stata evidente la finalità didattico-culturale delle opere audiovisive e l'esercizio legittimo del diritto di cronaca, in presenza dei quali il consenso non sarebbe stato necessario.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19515 del 16 giugno 2022, si pronuncia sulla questione rimessa, rammentando innanzitutto che la ricorrenza dei requisiti del diritto di cronaca non legittimano di per sé la pubblicazione dell'immagine, dovendo sussistere un interesse pubblico specifico affinché alla notizia si accompagni anche la divulgazione del ritratto fotografico.

Quanto alle doglianze mosse da RCS, la Suprema Corte osserva che l'esimente di cui all'art. 97 l.d.a. è di stretta interpretazione, trattandosi di eccezioni a un diritto costituzionalmente tutelato, che attiene alla sfera intima della persona.

Tuttavia, si aggiunge che il punto della questione non richiede un'interpretazione estensiva o addirittura analogica della portata applicativa dell'esimente, ma richiede di delimitare il concetto di notorietà.

Se per tale si intende quella derivante dalla sola attività principale per cui il personaggio è noto - che nel caso di Rivera sarebbe l'atto del giocare a calcio (tralasciando la successiva carriera politica)-, allora la pubblicazione delle immagini in cui Rivera figura senza maglia e in scene di vita quotidiana, quantunque non privata, dovrebbe ritenersi interdetta. Se invece, come ritiene la Corte di Cassazione, la notorietà del personaggio incorpora anche attività connesse, come appunto interviste o riunioni con compagni di squadra, è chiaro che l'esimente sarà applicabile *de plano*.

Infatti, la notorietà di un personaggio si lega all'interesse che il pubblico ha a conoscere degli aspetti della vita del personaggio celebre; l'esercizio del diritto di cronaca soddisfa le esigenze di pubblica informazione, in relazione a fatti e accadimenti ritenuti interessanti e rilevanti. Discende che l'immagine pubblica del personaggio si estende a situazioni che possono accadere sotto gli occhi di tutti, come al bar o al ristorante; non invece in ambienti in cui si vuole preservare la sfera di intimità e riservatezza, ad esempio in una privata abitazione, anche se in zone esposte alla pubblica visione.

Tuttavia, chiarisce la Corte che l'immagine pubblica di un personaggio notorio non si estende a contesti completamente avulsi da quelli che lo hanno reso noto: tale estensione comporterebbe una illegittima compressione del diritto alla riservatezza, che anche a un personaggio pubblico deve riconoscersi.

Pertanto, gli scatti in cui il giocatore si intrattiene con i compagni di squadra, tiene interviste, esulta con la coppa per la vittoria appena conseguita, riguardano attività connesse e collegate all'attività per cui il personaggio è noto e contribuiscono a creare l'immagine del personaggio.

La soluzione accolta trova ulteriore conferma nell'essere le opere audiovisive destinate a un evidente fine didattico-culturale, ossia commemorare eventi sportivi della storia del calcio. La Corte sottolinea, con particolare attenzione, che la natura imprenditoriale dell'attività di RCS non inficia la prevalente finalità informativa, didattica e culturale, che non richiede l'acquisizione del consenso *ex art. 97 l.d.a.*. Diversamente opinando, la stampa e in generale il diritto di cronaca esercitato da professionisti risulterebbero compromessi dallo scopo di lucro perseguito da tali soggetti per il tramite dell'attività giornalistica.

Si distingue pertanto tra fine commerciale – integrato dall'apposizione dell'immagine del personaggio notorio su prodotti destinati alla vendita – e fine didattico-culturale, ove l'immagine è utilizzata solo per informare sui fatti oggetto di narrazione e di cui il soggetto si è reso protagonista o partecipe.

## **Conclusioni**

La soluzione data alla questione sottoposta all'attenzione della Sezione Prima della Corte di Cassazione è il frutto di un'adeguata opera di bilanciamento tra diritti che attingono a valori super-primari e dimostra, in primo luogo, che in tema di diritti assoluti la compressione è ammessa, purché non sia leso il nucleo essenziale e irriducibile del diritto; in secondo luogo, che nel confronto tra i vari diritti di rango costituzionale, nessuno è tiranno, sì da imporsi sempre e comunque sugli altri, ma è necessario che si rendano possibili le condizioni affinché gli stessi possano convivere e compenetrarsi tramite una scrupolosa ricostruzione dei limiti di ciascuno.

Come abbiamo visto, in tema di diritto all'immagine il consenso assume ruolo fondamentale, ma non in quei casi in cui il bilanciamento con il diritto di cronaca rende possibile la pubblicazione anche in difetto di consenso alcuno. A controbilanciare la recessione del consenso intervengono limiti generali, come il divieto di ledere l'onore, il decoro e la reputazione del soggetto ritratto, e limiti specifici, che riguardano le singole cause che rendono operativa l'esimente di cui all'art. 97 l.d.a..

In riferimento al concetto di notorietà, si è visto che è di particolare momento l'individuazione delle attività per le quali il ritratto del personaggio notorio possa essere divulgato in difetto di consenso. L'inclusione in tale concetto anche delle attività connesse e collegate all'attività per cui il soggetto si è reso noto è soluzione innanzitutto logica e razionale, perché dà adeguato spazio all'interesse pubblico che eccita il diritto di cronaca e che non può essere limitato al mero campo da gioco come nel caso Rivera.

Dall'altra parte, l'immagine pubblica non si estende fino al punto di includere anche scene di vita privata, la cui diffusione, sebbene possa destare l'interesse di qualcuno, è illecita in virtù di quella sfera di riservatezza che anche un personaggio pubblico ha diritto di conservare e di cui esigerne il rispetto.